



Il controllo costante, la comunicazione al MEF e le SOS

Simone Nepote

i Webinar

by Directio

WEBINAR > Il manuale delle procedure antiriciclaggio 2.0 Adeguamento alle regole tecniche approvate dal CNDCEC

A cura dell'ODCEC di Torino

28 maggio 2020

CONTROLLO COSTANTE - D. Lgs. 21

novembre 2007 n. 231

*Art. 18 – Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela – comma 1 lettera d)
1 Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:
a) ...*

d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

...

Articolo 19 - Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica.

1 I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela secondo le seguenti modalità:

d) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua attraverso l'analisi delle operazioni effettuate e delle attività svolte o individuate durante tutta la durata del rapporto, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del cliente e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all'origine dei fondi.

Regole Tecniche CNDCEC del 16 gennaio 2019

Il CNDCEC ha predisposto le Linee Guida, aventi valenza meramente esemplificativa delle Regole Tecniche, stabiliscono **la periodicità del controllo costante commisurata al grado di rischio effettivo** individuato:

Grado di rischio effettivo	Misure di adeguata verifica	Periodicità controllo costante
Non significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
Poco significativo	Semplificate	almeno ogni 36 mesi
Abbastanza significativo	Ordinarie	almeno ogni 24 mesi
Molto significativo	Rafforzate	almeno ogni 6/12 mesi

ovvero ogni qual volta vi siano modifiche nei fattori di rischio tali da determinare il passaggio da un livello di rischio inferiore ad uno superiore.

È opportuno documentare il controllo costante effettuato periodicamente (vd. Modello AV.7).

CONTROLLO COSTANTE

1) **La verifica e l'aggiornamento dei documenti, dei dati e delle informazioni detenute**

- ✓ verificare che i dati identificativi del cliente e dell'esecutore siano aggiornati e, se del caso, acquisire quelli modificati;
- ✓ verificare che non siano intervenute variazioni circa l'attività svolta dal cliente, i prodotti e i servizi commercializzati e l'area di destinazione e, se del caso, acquisire i dati aggiornati;
- ✓ verificare che non siano intervenute variazioni nei titolari effettivi e nelle persone politicamente esposte e, se del caso, acquisire una nuova dichiarazione del cliente.

2) **L'analisi delle operazioni compiute dal cliente**

- ✓ la coerenza tra la complessiva operatività del cliente (operazioni e attività), la conoscenza che ha maturato del medesimo e il profilo di rischio che gli è stato assegnato;
- ✓ che lo scopo e la natura delle prestazioni professionali dichiarati dal cliente all'atto del conferimento dell'incarico siano coerenti con le informazioni acquisite nel corso dello svolgimento dell'incarico stesso;
- ✓ che le relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore e tra il cliente e il titolare effettivo, nonché l'attività lavorativa del cliente restino coerenti con le informazioni acquisite.

CONTROLLO COSTANTE

In particolare i seguenti elementi rilevabili nell'operatività del cliente :

- Area geografica di residenza o sede delle principali controparti
- Tipologia delle prestazioni richieste dal cliente nel corso del rapporto
- Modalità di svolgimento delle operazioni oggetto della prestazione
- Presenza di uno o più indicatori di anomalia contenuti nel DM 16 aprile 2010
- Frequenza delle operazioni in contante
- Frazionamento delle operazioni
- Frequenza con cui viene richiesta la prestazione
- Ricorrenza, storicità o ciclicità delle operazioni
- Comportamento tenuto in occasione dello svolgimento delle varie prestazioni nel corso del rapporto
- Se necessario, controllo dell'origine e della destinazione dei fondi utilizzati
- Confronto del quadro generale del cliente con le strategie e le prassi conosciute e aggiornate, utilizzate per l'attuazione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (analisi dei rischi sovranazionali e nazionali)
- Confronto con i modelli/schemi di comportamenti anomali e comunicazioni ufficiali emanati dall'UIF

CONTROLLO COSTANTE

Qualora si rilevassero situazioni di criticità...



*Incontro di approfondimento
con il cliente*

*Verificare l'origine dei fondi
impiegati nell'operazione*

*Annotare le informazioni acquisite dal cliente durante gli incontri di
approfondimento e corredarle, se del caso, delle proprie
considerazioni*

CONTROLLO COSTANTE

Sulla base dei risultati del controllo svolto il professionista potrà:

- ✓ **aggiornare** il fascicolo (cartaceo/informatico) del cliente con acquisizione di ulteriore documentazione
- ✓ **mantenere** il profilo di rischio ed il livello di controllo costante del cliente, originariamente impostato
- ✓ **modificare** il profilo di rischio effettivo e conseguentemente il tipo di obbligo di adeguata verifica attribuito al cliente (*semplificato, rafforzato, ordinario*) e la periodicità del controllo costante

COMUNICAZIONE AL MEF - D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231

Articolo 49 - Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

“1 È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. ...

3 bis A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro. ...

5 Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. ...”

COMUNICAZIONE AL MEF - D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231

Articolo 51 - Obbligo di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo

1 I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49 ... ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione ... e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. ...”

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MEF

La procedura prevista dal Manuale Antiriciclaggio ODCEC Torino:

- ✓ al momento del conferimento dell'incarico, il **cliente deve essere informato** sia dei divieti posti dalla normativa antiriciclaggio sia dell'obbligo di comunicazione delle infrazioni
- ✓ le violazioni ai divieti individuate dai collaboratori e dipendenti dello studio, **devono essere comunicate dettagliatamente in forma scritta al professionista** con allegata la documentazione probatoria
- ✓ i collaboratori e dipendenti addetti alla contabilità devono, con cadenza periodica (almeno una volta ogni tre mesi) effettuare: (i) un **controllo del mastro di contabilità ordinaria acceso al conto "cassa"** allo scopo di individuare eventuali operazioni di importo superiore ai limiti di legge; (ii) **verificare le fatture annotate in contabilità semplificata** di importo superiore alla soglia di legge recanti l'indicazione di pagamento in contanti

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MEF

Il professionista che ha notizia di violazioni alle disposizioni relative alle limitazioni nell'utilizzo del denaro contante **provvede, entro trenta giorni dalla notizia, alla comunicazione al MEF:**

- ✓ redatta in forma libera e inviata a mezzo raccomandata A/R o PEC alla competente Ragioneria territoriale dello Stato
- ✓ inviata alla Ragioneria territoriale dello Stato mediante l'applicativo SIAR (Segnalazioni infrazioni anti riciclaggio) gestito dal MEF, previo accreditamento

Qualora oggetto dell'infrazione sia un'operazione di trasferimento segnalata ai sensi dell'articolo 35 (SOS), non sussiste l'obbligo di comunicazione al MEF

SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231

Artt. 35, 37, 38, 39, 40 e 41 obblighi di segnalazione;

Art. 46 obblighi di comunicazione degli organi di controllo dei soggetti obbligati

Art. 55 sanzioni penali

Art. 58 sanzioni amministrative

L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE (articolo 35 del D.lgs. 231/2007)

QUANDO IL PROFESSIONISTA

... (???) SOSPETTA...

SA

HA RAGIONEVOLI MOTIVI PER SOSPETTARE

Siano in corso

Siano state compiute

Siano state tentate

**OPERAZIONI RICICLAGGIO o FINANZIAMENTO AL TERRORISMO o
IMPIEGO DI FONDI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CRIMINOSA**



PRIMA DI COMPIERE L'OPERAZIONE DEVE
INVIARE ALLA **UIF** LA SEGNALAZIONE DI
OPERAZIONE SOSPETTA

Art. 35 comma 1

... Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto.

...

SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Indicatori di anomalia - Modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali

Nell'utilizzare questi strumenti occorre però aver riguardo che, pur avendo questi una funzione importante di orientamento nella valutazione delle operazioni, non costituiscono mai un riferimento esaustivo di tutte le possibili ipotesi di operazione sospetta e neanche la ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori può costituire di per sé un motivo sufficiente per qualificare l'operazione quale sospetta: è dunque sempre necessaria da parte del professionista una attenta analisi globale dell'operazione, tendente a valutare l'operazione e il comportamento del cliente negli aspetti che rilevano, o possono rilevare, per il compimento di un'attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Segnalazioni da parte degli organi di controllo

l'art. 46 definisce gli obblighi a carico degli organi di controllo interni presso i soggetti obbligati, precisando che grava **sui componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione**, l'obbligo di *“comunicare, senza ritardo, al legale rappresentante o a un suo delegato le operazioni potenzialmente sospette di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.”*

SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Come si effettua la segnalazione ?

l'art. 37 disciplina le modalità di segnalazione da parte dei professionisti: che è previsto possa avvenire direttamente da parte del professionista per il tramite del data entry reso disponibile sul portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia o, in alternativa, con invio per il tramite dell'Ordine professionale:

il software AS-SOS

è disponibile agli iscritti, sulla home page del sito www.commercialisti.it e all'indirizzo <https://antiriciclaggiopro.it>

SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

REGIME SANZIONATORIO PER LE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI SOS

Titolo V Disposizioni sanzionatorie e finali

Capo I Sanzioni penali

- **Articolo 55** Fattispecie incriminatrici

Capo II Sanzioni amministrative

- **Articolo 58** Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Articolo 55, al comma 4

“ ...

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il **divieto di comunicazione** di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 a 30.000 euro.*

...”

SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Articolo 58

*“Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro. ... nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro** ...*

*... Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, **l'importo massimo della sanzione** ...*

a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;

b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile ...”